

VERBALE C.P.O. 19.09.2022

Oggi 19.09.2022, alle ore 9.30, si riunisce il C.P.O. di Rimini in presenza presso la sala polifunzionale dell'Ordine degli Avvocati.

Sono presenti l'Avv. Natascia Montanari (Presidente), l'Avv. Cinzia Bernardini (Segretaria), l'Avv. Elisa Pelaccia (Consigliera) e l'Avv. Sara Valori (consigliera); assente giustificata l'Avv. Sara Majolino (Consigliera).

Si procede alla trattazione dei seguenti punti di cui all'O.d.G.:

1. **Aggiornamento dei lavori della commissione lavoro gruppo comunicazione c/o Cpo d'Italia (analisi dell'ultimo documento di sintesi allegato, tra l'altro già approvato dalla rete Cpo E.R. in occasione dell'incontro 07.07.2022)**

La Presidente Montanari illustra il documento di sintesi redatto dal gruppo comunicazione c/o Cpo d'Italia, che, essendo stato approvato dalla rete Cpo d'Italia, il Cpo di Rimini ratifica, come da allegato al presente verbale (all.1).

2. **Analisi e discussione delle mozioni Cpo n. 56, 59 e 61 presentate e ammesse al Congresso di Lecce.**

La Presidente illustra il contenuto delle mozioni presentate dall'Avv. Tatiana Biagioni e già ammesse sottolineandone la rilevanza e la necessità di sostenerne l'approvazione in sede congressuale da parte dei delegati. Il Cpo, preso atto, dà mandato al Presidente di trasmettere le suddette mozioni ai Delegati per il sostegno ai fini di quanto sopra (all. 2)

3. **Discussione e approvazione partecipazione al bando "Piani di zona" in collaborazione con l'associazione DireUomo.**

La Presidente riferisce che l'Associazione DireUomo ha deciso di erogare attività di formazione per il contrasto della violenza di genere con enti pubblici ed ordini professionali per la quale viene richiesta l'adesione da parte del Cpo Rimini. Il Cpo, ritiene quanto segue: a) la procedura di accreditamento è competenza esclusiva del Coa e, pertanto, qualsiasi domanda in materia di formazione dovrà essere inoltrata direttamente al suddetto organismo, non avendo il Cpo autonomo potere di accreditamento; b) fermo quanto sopra, il Cpo riserva in ogni caso, la facoltà di

aderire alle singole iniziative proposte dall'associazione DireUomo previa valutazione caso per caso, rendendosi altresì disponibile a farsi co-promotore della singola iniziativa laddove la stessa sia conforme alle finalità del comitato stesso.

4. Organizzazione dell'evento del 25 novembre 2022 (iniziative e proposte)

Il Cpo manifesta sin da ora la volontà di valutare iniziative sul tema, e altresì di collaborare / aderire alle iniziative di maggiore rilevanza che dovessero essere proposte dalle associazioni che si occupano di lotta alla violenza sulle donne, ivi compresa la neo costituita associazione "Noidonne" di cui la Collega Avv. Veronica Magnani è vice presidente.

5. Discussione e approvazione in merito all'iniziativa proposta dall'associazione ND "Noidonne"

La presidente riferisce che la vice presidente dell'associazione "Noidonne", Avv. Veronica Magnani, ha presentato un progetto relativo ai Piani di Zona del Comune di Rimini che prevede azioni formative a contrasto della violenza di genere in sinergia con alcune aziende del territorio, in particolare: attuare laboratori informativi finalizzati alla conoscenza del fenomeno della violenza di genere; sensibilizzare lavoratrici / lavoratori e datori di lavoro sulle tematiche relative alla violenza di genere; valorizzare la parità di genere. Stante la scadenza del termine di adesione (15 settembre 2022), il Cpo all'unanimità dei propri componenti ha manifestato la propria adesione alla collaborazione con la associazione, riservando l'approvazione formale nella seduta odierna. Il Cpo ratifica in conformità a quanto sopra.


6. Varie ed eventuali.

La Presidente comunica di essere stata contattata dalla Consigliera di parità di Rimini, Adriana Ventura, la quale le ha anticipato che in data 25 ottobre verrà discusso e approvato un documento avente la funzione di promozione e coesione sociale tra le parti lavoratori e datori di lavoro, di cui relazionerà in maniera dettagliata non appena avrà maggiori elementi. Poiché la stessa comunica sin da ora la propria impossibilità a presenziare, saranno presenti l'Avv. Cinzia Bernardini e l'Avv. Sara Valori.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.15


La Presidente

Avv. Natascia Montanari

Handwritten signature of Avv. Natascia Montanari, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

La segretaria

Avv. Cinzia Bernardini

Handwritten signature of Avv. Cinzia Bernardini, featuring a large, stylized 'C' and 'B'.

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

Mozione politica per la modifica della Legge Professionale, legge n. 247/12, volta a definire modalità di costituzione, funzioni, scopi e risorse dei Comitati Pari Opportunità così come introdotti e istituiti dall'art. 25 comma IV L.P..

Presentata da: Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia

Avv.ta TATIANA BIAGIONI – Delegata di Milano.

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

– MOZIONE POLITICA –

PER LA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE; LEGGE N. 247/2012 VOLTA A DEFINIRE MODALITA' DI COSTITUZIONE, FUNZIONI, SCOPI E RISORSE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' COSI' COME INTRODOTTI ED ISTITUITI DALL'ART. 25 COMMA IV L.P.

elaborata da:

COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

e presentata da

Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)

* * * * *

La legge n. 247/12 ha espressamente introdotto nell'ordinamento forense il principio della rappresentanza, della parità di genere e della non discriminazione sia in riferimento ai Consigli dell'Ordine sia ai Consigli distrettuali di disciplina e ha individuato tra i compiti e le prerogative del COA – anche in funzione del ruolo sociale dell'Avvocatura - quello di garantire l'attuazione, nella professione forense e nella società, degli artt. 3 e 51 della Carta costituzionale.

La riforma professionale prevede altresì, all'art. 25, comma 4, la costituzione presso ogni COA di un CPO eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio. Dalla lettura della disposizione si evince una chiara qualificazione del CPO quale soggetto necessario (e permanente) dell'Ordine circondariale forense.

L'attività di vigilanza e di tutela contro ogni forma di discriminazione già attribuita ai Comitati dalla legge n. 247/12 è stata altresì esplicitata dal CNF in occasione dell'elaborazione dello schema di Regolamento elettorale per i CPO, approvato nella seduta del 27.10.2017, licenziato il 29.11.2017 e trasmesso ai COA. In detto regolamento il CNF ha provveduto all'indicazione analitica, seppure non esaustiva, delle attività e delle funzioni di competenza dei Comitati ed all'espressa previsione che in loro favore vengano approntate risorse economiche ed organizzative finalizzate allo svolgimento delle predette attività ed al raggiungimento degli scopi legislativamente a loro riservati.

Sebbene l'attuazione dei principi di non discriminazione ed equilibrio di genere risulti espressamente inclusa tra i compiti del COA è altrettanto indubbio che il legislatore, con la previsione della costituzione obbligatoria del CPO, abbia manifestamente inteso perseguire tali finalità per il tramite di un soggetto specificamente individuato, di pari natura elettiva e a ciò espressamente preposto.

Visti i principi e le norme sopra enunciati, le Convenzioni internazionali per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dell'art. 1 comma II del Codice deontologico forense e letto lo schema di Regolamento Elettorale per i Comitati pari opportunità presso i Coa approvato il 27.10.2017 e licenziato il 29.11.2017,

Tanto premesso

il Congresso impegna Ocf e Cnf, ognuno nell'ambito delle sue competenze, ad agire affinché sia modificata e/o integrata la disciplina normativa vigente che regola la professione forense come segue:

- a) Specificare che la composizione dei Cpo viene determinata unicamente su base elettiva, senza possibilità di designazione o di integrazione dei suoi componenti con altre modalità e che la carica di componente del Cpo è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine Circondariale e di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- b) Indicare compiti e funzioni dei CPO individuando in tutti i fattori di discriminazione le macroaree di intervento in relazione all'esercizio della professione e al ruolo sociale dell'Avvocatura;
- c) Assegnare risorse, in apposito capitolo di bilancio, destinate all'attività dei CPO paramtrate al numero degli scritti e, comunque, di entità congrua a garantire lo svolgimento della funzione riservata ai CPO e al conseguimento dei suoi scopi, come da mandato elettorale.

Milano, li 5 settembre 2022

Avv.ta Tatiana Biagioni

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

Mozione Statutaria per la parziale modifica dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, mediante la previsione di ampliamento dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense con rappresentanti eletti tra i membri dei Comitati Pari Opportunità.

Presentata da: Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia

Avv.ta TATIANA BIAGIONI – Delegata di Milano

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

– MOZIONE STATUTARIA –

PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE LA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE CON RAPPRESENTANTI ELETTI TRA I MEMBRI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITÀ'

elaborata da:

COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

E presentata da:

Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)

* * * * *

I Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia - in attuazione dei principi costituzionali previsti dagli artt.li 3 e 51 al cui rispetto, garanzia e promozione è tenuta l'Avvocatura secondo il disposto dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense, ritenendo altresì necessario costituire presso l'Organismo Congressuale Forense una rappresentanza dei propri componenti per instaurare una interlocuzione permanente sui temi delle pari opportunità e della prevenzione e rimozione dei fattori di rischio affinché l'azione politica dell'Organismo sia, in ogni campo, orientata al sistema di norme nazionali e sovranazionali che promuovono principi di non discriminazione - propongono l'ampliamento dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense con rappresentanti eletti tra i membri dei Comitati Pari Opportunità attraverso la modifica di seguito articolata:

MODIFICA: NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL'ART. 6 (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE) VIENE INSERITO IL COMMA 4-BIS:

All'art. 6, dopo il comma 4, viene aggiunto il comma 4-bis: *"Sono altresì componenti di OCF n. 3 rappresentanti eletti in sede congressuale scelti tra i componenti dei CPO. Gli elettorati attivo e passivo sono suddivisi in n. 3 seggi elettorali che comprendono gli Ordini dei seguenti distretti di Corte d'Appello: seggio n. 1: Genova, Torino, Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Trento; seggio n. 2: Ancona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Campobasso, l'Aquila; seggio n. 3: Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Cagliari, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro. L'elettorato attivo spetta ai delegati congressuali degli Ordini dei Distretti suddivisi nei tre seggi elettorali. L'elettorato passivo spetta ad ogni componente di CPO presso gli Ordini ricompresi in detti seggi che si sia candidato e che non abbia riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La durata dell'incarico, le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i termini di convocazione dei seggi elettorali, le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti sono disciplinate dai commi 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolo. Le funzioni ed i compiti del Presidente del COA distrettuale sono, ai fini della presente elezione, esercitate dal Presidente del COA del Distretto di Milano quanto al seggio n. 1; dal Presidente del COA di Roma quanto al seggio n. 2 ed al Presidente del COA di Napoli quanto al seggio n. 3. Ogni delegato esprime una sola preferenza."*

Milano, 5 settembre 2022

Avv.ta Tatiana Biagioni

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

Mozione Statutaria per la parziale modifica dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, mediante l'inserimento della tutela delle pari opportunità tra i compiti del Congresso stesso e il conseguente riconoscimento della partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell'Avvocatura.

Presentata da: Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia

Avv.ta TATIANA BIAGIONI – Delegata di Milano

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

– MOZIONE STATUTARIA –

PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE L'INSERIMENTO DELLA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA I COMPITI DEL CONGRESSO STESSO E IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI DIRITTO DEI COMITATI PARI OPPORTUNITÀ ALLA MASSIMA ASSISE DELL'AVVOCATURA

elaborata da:

COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA

e presentata da

Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)

* * * * *

I Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia, in attuazione dei principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 51 al cui rispetto, garanzia e promozione è tenuta l'Avvocatura secondo il disposto dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense e ritenendo altresì necessario conferire piena operatività ed efficacia ai principi espressi nella Mozione n. 51, presentata in seno alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi in Roma in data 23-24 luglio 2021, sottoscritta e supportata da n. 267 delegate e delegati e successivamente convertita in raccomandazione dall'Ufficio di Presidenza, propongono l'inserimento della tutela delle pari opportunità tra i compiti del Congresso Nazionale Forense e la conseguente partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell'Avvocatura intervenendo sullo Statuto del Congresso Nazionale Forense con le modifiche di seguito articolate:

**MODIFICA 1): NEL PREAMBOLO DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE AL PUNTO [3],
CAPOVERSO 2, SECONDO PUNTO ELENCO, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:**

dopo le parole: "della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini" sono inserite le seguenti "e del rispetto del generale principio di pari opportunità".

TESTO VIGENTE PREAMBOLO DELLO STATUTO PUNTO (3)

"(3) Con l'adozione dell'art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell'avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell'art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all'esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma

A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze:

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale "momento di confluenza di tutte le componenti" dell'Avvocatura mentre è stato confermato il principio della "identità ed autonomia" delle Associazioni rappresentative;

- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di trattare i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché le questioni che riguardano la professione forense;
- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che da "assemblea generale dell'Avvocatura Italiana" è oggi qualificato come "massima assise", con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua funzione "politico/legislativa" dell'Avvocatura che si concretizza con la formulazione delle proposte sui temi trattati durante i lavori congressuali...OMISSIS..."

TESTO EMENDATO PREAMBOLO DELLO STATUTO PUNTO (3):

"(3) Con l'adozione dell'art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell'avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell'art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all'esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma

A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale "momento di confluenza di tutte le componenti" dell'Avvocatura mentre è stato confermato il principio della "identità ed autonomia" delle Associazioni rappresentative;
- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di trattare i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e del rispetto del generale principio di pari opportunità nonché le questioni che riguardano la professione forense;
- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che dà "assemblea generale dell'Avvocatura Italiana" è oggi qualificato come "massima assise", con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua funzione "politico/legislativa" dell'Avvocatura che si concretizza con la formulazione delle proposte sui temi trattati durante i lavori congressuali...OMISSIS..."

* * * * *

MODIFICA 2): NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL'ART. 1 (FINALITÀ), COMMA 2, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

all'art. 1, comma 2, lett. e., dopo le parole "per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;" viene inserita una nuova lettera f. con inserimento delle parole "per CPO: il Comitato Pari Opportunità disciplinato dall'art. 25, comma 4 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;" con contestuale modifica di tutte le lettere successive.

TESTO VIGENTE ART. 1 (FINALITÀ)

1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
 - a. per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - b. per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
 - d. per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

- e. per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
- f. per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- g. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- h. per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;
- i. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;
- j. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;
- k. per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4;
- l. per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;
- m. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;3
- n. per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- o. per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

TESTO EMENDATO ART. 1 (FINALITA'):

1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
 - a. per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - b. per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
 - d. per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
 - e. per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
 - f. per CPO: il Comitato Pari Opportunità disciplinato dall'art. 25, comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - g. per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - h. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - i. per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;
 - j. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;
 - k. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;
 - l. per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4;

m. per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;

n. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247/4

o. per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

p. per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

* * * * *

**MODIFICA 3): NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL'ART. 4 (DELEGATI AL CONGRESSO),
COMMA 3 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:**

all'art. 4, comma 3, dopo le parole "Partecipano al Congresso di diritto" sono inserite le seguenti "*Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali*".

TESTO VIGENTE ART. 4 (DELEGATI AL CONGRESSO) COMMA 3 .

3. Partecipano al Congresso di diritto i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

TESTO EMENDATO ART. 4 (DELEGATI) COMMA 3:

3. Partecipano al Congresso di diritto *i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità, in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali* e i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

Milano, li 5 settembre 2022

Avv.ta Tatiana Biagioni